

# Cassa in deroga per Coronavirus

(attualmente ancora in via di definizione da parte della Regione Emilia Romagna)

<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>datori di lavoro con unità produttive o operative site nel territorio regionale</li> <li>datori di lavoro appaltatori di opere e servizi che hanno unità produttive site nel territorio regionale</li> <li>datori di lavoro che non sono imprese (professionisti, associazioni, enti non profit)</li> <li>datori di lavoro del settore "commercio" che non versano al FIS perchè hanno in organico fino a 5 dipendenti</li> <li>datori di lavoro del ccnl "studi professionali" che abbiano in organico fino a 5 dipendenti</li> </ul> <p><b>sempre che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>siano sprovvisti di altro ammortizzatore ordinario</li> </ul>
<b>Causale</b>	sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza a CORONAVIRUS
<b>Durata</b>	<p>massimo 13 settimane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un mese per il periodo 23/02/2020 – 22/03/2020</li> <li>9 settimane entro il 31/08/2020</li> </ul>
<b>Decorrenza accordo</b>	anche retroattiva a far data dal 23/02/2020
<b>Scadenza accordo</b>	termine perentorio per tutti gli accordi: 31 agosto 2020
<b>Termine massimo per la presentazione dell'accordo</b>	entro 4 mesi dall'inizio della sospensione/riduzione
<b>Misura della prestazione</b>	<p>Assegno ordinario: 80% della retribuzione imponibile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione dei massimali della CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)</p> <p>Per il 2020 la misura massima erogabile della prestazione è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>998,18 euro</b> per retribuzioni uguali o inferiori a <b>2.159,48 euro</b></li> <li><b>1.199,72 euro</b> per retribuzioni superiori a <b>2.159,48 euro</b></li> </ul>
<b>Modalità di erogazione</b>	<b>pagamento diretto</b> al dipendente
<b>Contributo addizionale</b>	è dovuto
<b>Lavoratori che possono accedere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tutti i lavoratori in forza al 23/02/2020</li> <li><u>non</u> sono ammessi i lavoratori assunti dopo il 23/02/2020</li> <li>non necessario requisito soggettivo di anzianità aziendale &gt; 90 gg</li> <li>lavoratori intermittenti per le giornate di lavoro come dato medio dei 3 mesi precedenti</li> <li>somministrati (verificare prima se il Fondo di solidarietà dei somministrati eroga prestazioni)</li> <li>sono inclusi gli apprendisti</li> <li>sono esclusi i pensionati</li> </ul> <p>NB: per i contratti a termine l'intervento di cig in deroga termina alla scadenza del contratto.</p>

<b>Il nostro servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>accordo sottoscritto con le OO. SS. che può essere trasmesso anche per via telematica ai sindacati (per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti)</b></li> <li>• <i>presentazione domanda tramite procedura telematica nel portale "agenzia per il lavoro regionale" dell'Emilia Romagna (SARE)</i></li> <li>• <i>allegati alla domanda:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>domanda cassa in formato pdf</i></li> <li>○ <i>accordo sottoscritto (se azienda con più di 5 dipendenti)</i></li> <li>○ <i>modulo di autodichiarazione sul rispetto dei requisiti di accesso reso disponibile dall'agenzia</i></li> </ul> </li> <li>• <i>la domanda che esce compilata dal SARE deve:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>essere firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro</i></li> <li>○ <i>essere inviata via pec a:</i> <i>arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it</i></li> </ul> </li> <li>• <i>l'Agenzia poi inoltra il provvedimento di autorizzazione all'Inps in via telematica nel rispetto dei termini previsti dal c. 4 dall'art. 17 del DL 9/2020</i></li> </ul>
<b>Godimento ferie</b>	non previsto l'esaurimento delle ferie anno precedente anche se è consigliato dato il tenore dei vari DPCM emessi dal Governo ove si sollecitava il godimento di ferie
<b>Rendicontazioni</b>	da effettuarsi mensilmente entro la fine di ciascuno dei mesi successivi alla presentazione degli accordi